

ACCORDO PER LA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE – REFERENDUM POPOLARI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025

(Legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130)

RIUNIONE DEL 29 APRILE 2025

Addì 29 aprile 2025 alle ore 10.30, presso la Sala Giunta del Comune, si sono riuniti i rappresentanti dei partiti e movimenti politici per discutere sulla disciplina della propaganda elettorale in occasione dei Referendum popolari del 8 e 9 giugno 2025.

Sono presenti i rappresentanti delle seguenti forze politiche:

Veggo Antonio – Partito Democratico

Rosati Marco – Forza Italia

Sardo Sergio – Sinistra Senago

Irene Gioia – Gruppo Misto

Lodi Mauro – Alleanza Verdi Sinistra

Le parti definiscono unanimemente le seguenti regole di condotta, in parte derivanti dalla normativa in materia elettorale, in parte pattuite tra le l'Amministrazione Comunale e i soggetti partecipanti alle riunioni in vista di un gestione ordinata della campagna elettorale.

Quanto definito del presente documento viene fatto proprio dall'Amministrazione Comunale.

I DISCIPLINA DEI COMIZI E DELLE RIUNIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE

Il giorno **9 maggio 2025**, trentesimo giorno antecedente quello fissato per i Referendum popolari del 8 e 9 giugno 2025, avrà inizio formalmente la campagna elettorale.

1. I comizi in luogo pubblico potranno essere tenuti **tutti i giorni feriali e festivi nei seguenti orari:**

dalle ore **9,30** alle ore **13,00**

dalle ore **16,00** alle ore **23,00**

Per gli ultimi due giorni di campagna elettorale, e cioè per i giorni 5 e 6 giugno 2025, l'orario pomeridiano dei comizi è stabilito dalle ore 16,00 alle ore 00,00.

I Comizi potranno essere organizzati solamente nei seguenti luoghi pubblici:

- Piazza Tricolore
- Largo Garibaldi area di parcheggio
- Piazza Aldo Moro (centro verde)
- Piazza Papa Giovanni XXIII (area pedonale)
- Piazza Matteotti

Gli organizzatori daranno comunicazione alle Autorità Comunali indicando il giorno, l'ora e il luogo, dello svolgimento del comizio. La comunicazione dovrà essere presentata direttamente al

Comando di Polizia Locale, all'indirizzo e-mail poliziamunicipale@comune.senago.mi.it almeno 72 ore prima dalla data fissata del comizio. Per i comizi in programma nella settimana antecedente al silenzio elettorale, ovvero dal 2 giugno 2025, la comunicazione di cui sopra dovrà essere presentata con almeno sei giorni di preavviso.

Gli organizzatori dovranno darne comunicazione anche alla locale Stazione dei Carabinieri per gli adempimenti di propria competenza.

In caso di più richieste contemporanee per il medesimo luogo e data si convocheranno le parti per eventuale accordo; in caso di mancato accordo l'assegnazione avverrà per sorteggio.

Nel caso di manifestazioni già organizzate con presenze istituzionali l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di valutare e respingere le eventuali ulteriori richieste pervenute.

2. Durante i comizi è **escluso il contraddittorio**. Non è considerato "contraddittorio" la possibilità offerta dall'oratore ai partecipanti di porre domande intese ad ottenere chiarimenti e delucidazioni, non trattandosi, in tal caso, di esposizione di tesi contrapposte.

3.E' ammessa la predisposizione di **banchetti** da parte degli organizzatori del comizio, per la distribuzione di materiale di propaganda elettorale.

4.Durante lo svolgimento dei comizi è **vietata la distribuzione e la vendita di materiale di propaganda, di giornali e di volantini, l'utilizzo di vele, altoparlanti su mezzi in movimento** da parte di altre forze politiche diverse da quelle organizzatrici, nell'arco di 500 metri dal luogo del comizio stesso, e comunque in modo da evitare qualsiasi forma di disturbo al comizio in corso. Parimenti, è vietata l'effettuazione di cortei o parate da parte di altre forze politiche diverse da quelle che hanno promosso il comizio, nei luoghi interessati dallo svolgimento dello stesso.

5.È fatto divieto, al termine dei comizi, di effettuare cortei anche motorizzati, parate, fiaccolate ed altre manifestazioni di propaganda di questo genere. Al termine dei comizi e delle riunioni, gli organizzatori dichiareranno conclusa la manifestazione, invitando i partecipanti a sciogliersi.

6.Potranno inoltre sostare, nelle aree interessate dallo svolgimento dei comizi, i mezzi di propaganda mobile, appartenenti alla stessa forza politica, anche in forma di comitato, che ha promosso il comizio, per l'intera durata dello stesso.

II DISCIPLINA DEI COMIZI E DELLE RIUNIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE NELLE STRUTTURE COMUNALI

L'Amministrazione Comunale, in occasione dei Referendum Popolari del 8 e 9 giugno 2025, mette a disposizione le seguenti strutture:

a) sala consiliare	Via 24 Maggio, 1	massimo 150 persone
b) sala "Arcobaleno"	Via Risorgimento, 47	massimo 80 persone
c) sala Villa Sioli	Via San Bernardo, 7	massimo 100 persone

Le strutture potranno essere fruite **tutti i giorni feriali e festivi nei seguenti orari:**

dalle ore **9,30** alle ore **13,00**
dalle ore **16,00** alle ore **23,00**

Per gli ultimi due giorni di campagna elettorale, e cioè per i giorni 5 e 6 giugno 2025, l'orario pomeridiano dei comizi/ riunioni è stabilito dalle ore 16,00 alle ore 00,00.

Gli organizzatori trasmetteranno almeno 72 ore prima dalla data fissata per il comizio/riunione, apposita comunicazione scritta di richiesta delle sale alla Polizia Locale all'indirizzo e-mail poliziamunicipale@comune.senago.mi.it che, previa verifica della disponibilità delle stesse, provvederà alla relativa assegnazione.

In caso di più richieste contemporanee per il medesimo luogo e data si convocheranno le parti per eventuale accordo; in caso di mancato accordo l'assegnazione avverrà per sorteggio.

I costi di utilizzo delle strutture sono quelli disciplinati dalle deliberazioni di Giunta Comunale.

III POSTAZIONI FISSE

L'utilizzazione di postazioni fisse (c.d. Gazebo) a fini elettorali, può essere consentita solo a determinate condizioni:

- Tali strutture dovranno essere distanti almeno **metri 200** dai plessi scolastici durante gli orari di entrata (07.30-08.30) e di uscita (13.00-13.30; 16.00-17.00);
- dovranno mantenere una distanza minima di almeno **metri 10** dalle altre postazioni;
- dovranno mantenere una distanza minima dai luoghi di culto non inferiore a **metri 20**;
- **bandiere, stendardi e manifesti dovranno essere posizionati sui relativi gazebo;**

Gli organizzatori informeranno almeno 72 ore prima dalla data fissata per l'occupazione del suolo pubblico per banchetto, con apposita comunicazione scritta, la Polizia Locale all'indirizzo e-mail poliziamunicipale@comune.senago.mi.it , che, previa verifica della disponibilità dei luoghi, provvederà alla relativa assegnazione. In caso di più richieste contemporanee per il medesimo luogo e data si convocheranno le parti per eventuale accordo; in caso di mancato accordo l'assegnazione avverrà per sorteggio.

Vengono definiti i seguenti gruppi di postazioni ritenute equivalenti.

1° GRUPPO (AREA MERCATO)

- n. 2 postazioni Via XX Settembre
- n. 1 postazione Via XXV Aprile
- n. 3 postazioni Centro Verde

2° GRUPPO (CENTRO)

- n. 2 postazioni Via Don Rocca
- n. 1 postazione Piazza Borromeo
- n. 1 postazione Via Carlo Alberto dalla Chiesa
- n. 1 postazione Piazza Matteotti
- n. 1 postazione Largo Garibaldi (parcheggi)
- n. 1 postazione Piazza Carlo Marx

3° GRUPPO PIAZZA TRICOLORE

n. 3 postazioni

4° GRUPPO PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII

n. 2 postazioni

5° GRUPPO VIA NERUDA

n. 1

In relazione ai luoghi appartenenti al primo gruppo viene definito che la loro importanza va rilevata in relazione allo svolgimento del mercato settimanale. Pertanto l'equa ripartizione degli spazi dovrà essere fatta distinguendo le occupazioni richieste in concomitanza dello svolgimento del mercato settimanale e quelle richieste in altri giorni.

IV AFFISSIONI

1. Le affissioni possono essere effettuate esclusivamente negli spazi che saranno appositamente determinati dalla Giunta Comunale dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione, e cioè dal 6 maggio 2025, e poi assegnati ai partiti politici che partecipano alla consultazione elettorale.

2. Le affissioni possono essere effettuate, inoltre, fino alla mezzanotte del 6 giugno 2025; a partire da tale momento, ogni nuova affissione è vietata ad eccezione dell'affissione di giornali quotidiani e periodici, che continua ad essere consentita anche nei giorni di votazione nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (artt. 1 e segg. Legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificati dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130).

4. Sono vietate le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni, alberi e balconi (art. 1, ultimo comma, Legge 212/1956). È fatto altresì divieto di imbrattamento della segnaletica stradale o degli arredi urbani.

5. E' vietata qualsiasi forma di propaganda figurativa o luminosa a carattere fisso (striscioni, stendardi, targhe, cartelli, drappi, mezzi luminosi, ecc...).

Il divieto non si applica alle insegne autorizzate che indicano le sedi dei partiti e movimenti politici (art. 4, Legge n. 130/1975).

PROPAGANDA LUMINOSA MOBILE E VOLANTINI

(art. 6 della Legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della Legge 24 aprile 1975, n. 130)

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi dal 9 maggio 2025 :

1. E' vietata qualsiasi forma di propaganda luminosa mobile. È invece ammessa la propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili che **potranno sostare** nel rispetto delle norme contenute nel C.d.S. e a condizione che:

- siano distanti almeno metri 200 dai plessi scolastici, dalla piazza del mercato nel giorno di mercato, dalle sedi dei partiti, dalle postazioni fisse, dalle sedi istituzionali e laddove sia prevista una manifestazione a carattere pubblico;
- siano distanti dai luoghi di culto per almeno metri 20;
- sostino per un massimo di 48 ore nello stesso luogo pubblico o privato visibile dalla pubblica via;

3. **E' vietato il lancio**, in luogo pubblico od aperto al pubblico, di volantini di propaganda, dei quali, invece, è consentita la distribuzione individuale.

VI PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI

1. Dal trentesimo giorno antecedente quello della votazione, cioè dal 9 maggio 2025, l'uso degli altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della Legge 130/1975. Ai sensi del combinato disposto di cui alla predetta norma e dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, la propaganda elettorale, qualora venga effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili, è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della Provincia in cui ricadono i Comuni stessi.

2. **Gli altoparlanti mobili**, secondo quanto prescrive il citato art. 7 della legge 130/1975, **potranno funzionare soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale.** Anche per quanto riguarda gli altoparlanti mobili, dovrà evitarsi, a tutela del riposo dei ricoverati, che se ne faccia uso nelle vicinanze di ospedali, case di cura e case di riposo.

VII INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA ELETTORALE

Si rammenta, altresì, che da sabato 7 giugno a lunedì 9 giugno 2025, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda. Nei giorni delle votazioni è vietata, altresì, qualsiasi forma di propaganda elettorale nel raggio di duecento metri dall'ingresso dei seggi (art. 9 Legge n. 212/56, come modificato dall'art.8 Legge 130/1975).

Senago, 29 aprile 2025